I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (Euratom, CECA, CE) N. 1783/96 DEL CONSIGLIO

dell'11 settembre 1996

che stabilisce i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1996 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee che prestano servizio nei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 [1] e modificati da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2963/95 [2], in particolare l'articolo 13, primo comma, dell'allegato X,

vista la proposta della Commissione,

considerando che occorre tener conto dell'evoluzione del costo della vita nei paesi non appartenenti alla Comunità e stabilire, pertanto, con efficacia dal 1° gennaio 1996, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni pagate, nella moneta del paese in cui prestano servizio, ai funzionari in servizio nei paesi terzi;

considerando che, ai termini dell'allegato X dello statuto, il Consiglio stabilisce semestralmente i coefficienti correttori, e che esso dovrà di conseguenza stabilire i nuovi coefficienti correttori per i prossimi semestri;

considerando che i coefficienti correttori riguardanti il periodo con decorrenza dal 1° gennaio 1996, i cui pagamenti sono stati effettuati sulla base di un regolamento precedente, potrebbero comportare adeguamenti retroattivi (positivi o negativi) delle retribuzioni;

considerando che occorre prevedere il versamento di arretrati nel caso di un aumento dovuto a tali coefficienti correttori;

considerando che occorre prevedere il ricupero delle somme pagate in eccesso nel caso di una diminuzione dovuta a tali coefficienti correttori per il periodo compreso fra il 1° gennaio 1996 e la data della decisione del Consiglio che stabilisce i coefficienti correttori con effetto al 1° gennaio 1996;

considerando tuttavia che, per ragioni di simmetria rispetto ai coefficienti correttori applicabili all'interno della Comunità alle retribuzioni ed alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti della Comunità, occorre prevedere che l'eventuale ricupero potrà interessare solo il periodo massimo di sei mesi precedente alla decisione di fissazione, e che i suoi effetti potranno essere ripartiti solo sul periodo massimo di dodici mesi successivi a decorrere dalla data di tale decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con efficacia dal 1° gennaio 1996, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni pagate nella moneta del paese in cui i funzionari della Comunità prestano servizio sono stabiliti come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per il mese che precede la data di cui al primo comma.

Articolo 2

A norma dell'articolo 13, primo comma dell'allegato X dello statuto, il Consiglio stabilisce, semestralmente, i coefficienti correttori. Esso stabilirà di conseguenza i nuovi coefficienti correttori con effetto al 1° luglio 1996.

Le istituzioni procederanno ai pagamenti retroattivi nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai coefficienti correttori.

Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 e la data della decisione del Consiglio che stabilisce i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1996, le istituzioni provvederanno ad apportare gli adeguamenti

[1] GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
[2] GU n. L 310 del 22. 12. 1995, pag. 1.

retroattivi negativi delle retribuzioni nel caso di una diminuzione dovuta a detti coefficienti correttori.

Tali adeguamenti retroattivi, che comportano un ricupero delle somme pagate in eccesso, potranno, tuttavia, interessare solo un periodo massimo di sei mesi precedente la decisione con la quale sono stabiliti i coefficienti correttori ed il ricupero potrà essere ripartito sul periodo massimo di dodici mesi a decorrere dalla data di tale decisione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 settembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. SPRING

ALLEGATO

Sedi di servizio	Coefficienti correttori con efficacia al 1° gennaio 1996
Albania	70,63
Algeria (*)	0,00
Angola	141,13
Antigua e Barbuda	89,49
Antille olandesi	74,86
Argentina	89,70
Australia	74,53
Bangladesh	56,24
Barbados	80,08
Belize	65,29
Benin	66,01
Bolivia (*)	0,00
Botswana	63,55
Brasile	72,55
Bulgaria	42,92
Burkina Faso	77,28
Burundi	79,57
Camerun	91,78
Canada	64,46
Ciad	77,83
Cile	74,13
Cina	72,51
Cipro	80,33
Cisgiordania — Striscia di Gaza (*)	0,00
Colombia	62,50
Comore	86,33
Congo	94,72
Corea del Sud	88,92
Costa d'Avorio	89,88
Costa Rica	59,95
Egitto	54,68
Eritrea (*)	0,00
Etiopia	33,93
ex Iugoslavia (*)	0,00
Figi	63,80
Filippine	55,05
Gabon	121,64
Gambia	74,20
Georgia	70,42
Ghana	36,29
Giamaica	41,48
Giappone (Tokio)	156,76
Gibuti	110,92
Giordania	57,34
Grenada	87,79
Guinea	90,03
Guinea Bissau	61,85
Guinea equatoriale	75,58
Guyana	54,58
Haiti (*)	0,00
Hong Kong	91,53
India	36,79
Indonesia	73,76
Isole Salomone	79,13
Israele	97,11
Kazakhstan	100,95
Kenya	60,22
Lesotho	55,98
Libano	26,15
Liberia (*)	0,00

Sedi di servizio	Coefficienti correttori con efficacia al 1° gennaio 1996
Madagascar	46,63
Malawi	34,26
Mali	79,79
Malta	74,42
Marocco	67,68
Mauritania	68,35
Maurizio	67,44
Messico	42,14
Mozambico	50,31
Namibia	66,94
Niger	77,79
Nigeria	32,06
Norvegia	121,72
Nuova Caledonia	123,06
Pakistan	52,97
Papua Nuova Guinea	71,43
Perù	77,09
Polonia	80,90
Repubblica Slovacca	58,84
Repubblica Ceca	59,37
Repubblica Centrafricana	110,66
Repubblica del Capo Verde	78,70
Repubblica Dominicana	69,81
Romania	35,86
Ruanda (*)	0,00
Russia	116,06
Samoa Occidentali	64,08
São Tomé e Príncipe (*)	0,00
Senegal	73,60
Sierra Leone	65,77
Siria	98,78
Slovenia	80,90
Somalia (*)	0,00
Sri Lanka	0,00
Stati Uniti d'America (New York)	87,74
Stati Uniti d'America (Washington)	75,21
Sudafrica (Le Cap)	70,40
Sudafrica (Pretoria)	66,56
Sudan	29,38
Suriname	50,92
Svizzera	120,56
Swaziland	47,99
Tailandia	69,90
Tanzania	40,05
Togo	77,74
Tonga	71,87
Trinidad e Tobago	49,90
Tunisia	60,31
Turchia	61,67
Uganda	58,61
Ukraina	91,84
Ungheria	72,47
Uruguay	84,63
Vanuatu	87,51
Venezuela	65,01
Vietnam	34,00
Zaire (*)	0,00
Zambia	64,08
Zimbabwe	43,69

(*) Non disponibile.